

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 AGOSTO 2006

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Anno XXXVI - N. 165/2 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n. 46 - Filiale di Varese

Statuto del «Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas» (SO)

Stipulato tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio
e la Provincia di Sondrio e redatto il 31 luglio 2006
con atto costitutivo n. 105064/17747.



STATUTO

Art. 1 - Natura

1. Per la realizzazione e la gestione, dei servizi per il trasporto del gas nella Media Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico degli Enti locali (decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni), si costituiscono in Consorzio dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo l'art. 114 del suddetto d.lgs.

Art. 2 - Denominazione e Sede del Consorzio

1. L'organizzazione consortile assumerà la denominazione di «Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas», e potrà altrimenti essere indicato con l'acronimo «C.M.V.T.G.».

2. La sede legale del Consorzio sarà ubicata in Sondrio.

3. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune ubicato nel territorio di competenza del Consorzio.

Art. 3 - Finalità del Consorzio

1. Scopo del Consorzio è la gestione associata, finalizzata al contenimento dei costi e alla qualità, dell'attività di trasporto del gas, come definita dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, con criteri di razionalità e di omogeneità, a favore di tutti i soggetti, pubblici o privati, in possesso dei requisiti per richiederne l'accesso.

2. L'attività sarà svolta anzitutto lungo l'attuale rete da Berbenno di Valtellina a Chiuro.

3. Il Consorzio si propone espressamente anche la finalità di estendere la rete infrastrutturale nell'ambito del territorio della Provincia di Sondrio, a partire da quelle previste dall'«obiettivo 1» dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) sottoscritto il 28 novembre 2005; a tale scopo potranno essere stipulate convenzioni anche con le altre Comunità Montane interessate, le quali potranno, secondo le procedure di legge e le norme dello Statuto consortile, chiedere di aderire al Consorzio.

4. Oltre a promuovere, nell'ambito dell'attuazione del predetto Accordo quadro, investimenti pubblici (ed eventualmente anche privati) nonché l'adesione di soggetti privati all'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 13 dell'AQST, il Consorzio, per lo svolgimento dell'attività di trasporto del gas propriamente detta potrà, ove occorra e sia ritenuto opportuno, acquisire la collaborazione di terzi privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 4 - Gli organi

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Consortile;
- il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Revisore dei Conti.

Art. 5 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici, sociali e politico-amministrativi.

2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 6 - Composizione e modalità d'insediamento

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli

Enti locali associati, nella persona dei rispettivi Presidenti o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.

2. Gli Enti consorziati dovranno dare immediata comunicazione scritta al Consorzio del nome del loro rappresentante in seno all'Assemblea, sia esso il Presidente dell'Ente o un suo delegato, nonché delle successive eventuali variazioni, anche connesse a eventuale revoca della delega. La delega deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino a nuova delega o nel caso in cui partecipi il rispettivo Presidente.

3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dal T.U.E.L.

4. Il rappresentante dell'Ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione possedute, quali riepilogate in apposito allegato al presente Statuto ed alla Convenzione e suscettibili di variazione in base a conferimenti successivi alla costituzione del Consorzio.

5. Il rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, nei sessanta giorni successivi, alla costituzione del Consorzio, convoca l'Assemblea per il suo insediamento. A parità di quote, l'Assemblea è convocata dal rappresentante più anziano d'età.

6. Nella prima seduta l'Assemblea prende atto preliminare del suo insediamento e della sua composizione, nella stessa seduta elegge il Presidente dell'Assemblea Consortile.

Art. 7 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, e del bilancio di esercizio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio dei componenti almeno cinque giorni liberi prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, tre giorni liberi prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio della Provincia ove è ubicato il Comune sede del Consorzio e all'albo delle pubblicazioni del Consorzio. Copia dell'ordine del giorno sarà inviata, per notizia, a tutti i soggetti facenti parte del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei Consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa disposizione del Presidente per motivi di ordine pubblico o di riservatezza.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno due terzi delle quote di partecipazione e almeno la metà dei soggetti consorziati.

7. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione e di almeno un quarto degli enti consorziati, anche in caso di presenza di un solo consorziato.

8. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti preposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissioni, l'interessato richiede al prefetto la convocazione dell'Assemblea.

Art. 8 - Competenza

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consor-



zio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea:

a) la nomina, nella prima seduta e nel proprio seno, del Presidente dell'Assemblea;

b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero definitivo dei componenti;

c) la nomina del Segretario, nell'ambito dei segretari o dei vice segretari degli Enti consorziati, per la verbalizzazione e la sottoscrizione degli atti dell'Assemblea stabilendone il compenso e le relative funzioni;

d) la nomina del Revisore dei Conti e la determinazione del relativo emolumento;

e) la definizione degli indirizzi per la nomina del Direttore;

f) la definizione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione degli esercizi di impresa;

g) l'approvazione degli atti fondamentali del Consorzio, di cui al comma 8 dell'articolo 114 del T.U.E.L. e precisamente: il Piano programma; i bilanci economici di previsione, pluriennale e annuale; il Bilancio di esercizio e il prospetto dei flussi di cassa; le deliberazioni autorizzative della stipula di convenzioni, che determinino l'indebitamento finanziario del Consorzio per un periodo superiore a cinque anni; l'assunzione di mutui; la destinazione degli utili; la copertura e la ripartizione delle perdite; la determinazione delle tariffe dei servizi gestiti, nel rispetto dei criteri posti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

h) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del Presidente della Provincia, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali previsti dal capo II, titolo III, del T.U.E.L., e negli altri casi previsti dal presente Statuto;

i) la determinazione delle indennità a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e del gettone di presenza, compreso il rimborso spese di viaggio, ai componenti dell'Assemblea;

l) l'approvazione degli atti aventi rilevanza strategica e/o di rilevante importo che non trovano specifica e analitica descrizione nei bilanci di previsione, l'assunzione di finanziamenti a medio o lungo termine, l'eventuale emissione di obbligazioni, l'autorizzazione a contrattare mutui e prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio consortile;

m) l'approvazione delle spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

n) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare nell'ordinamento interno dell'Ente, esclusi quelli di competenza propria del C.d.A.;

o) può revocare il C.d.A. o i singoli componenti dello stesso, a seguito della presentazione di mozione di sfiducia con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e contestualmente provvede alla sostituzione;

p) l'approvazione dei criteri per l'organigramma e la dotazione organica;

q) la eventuale partecipazione, ove compatibile con l'ordinamento vigente, a società per azioni per la gestione di alcuni servizi connessi agli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

r) le deliberazioni sulle richieste di adesione al Consorzio o di recesso dal medesimo secondo le modalità stabilite in convenzione;

s) le delibere sullo scioglimento del Consorzio, ai sensi dell'art. 23 della convenzione;

t) acquisti ed alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;

u) la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle aziende speciali.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere

adottati in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 9 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione degli Enti consorziati partecipanti alla seduta, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese salvo quelle concernenti le persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio.

4. Ai fini del conseguimento della esecutività delle deliberazioni degli organi consortili si applicano le norme all'uopo previste dal T.U.E.L.

5. Nei casi di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita separata votazione.

6. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate da eventuale apposito regolamento.

7. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario o il vice segretario di uno degli Enti consorziati, appositamente incaricato dall'Assemblea, il quale cura l'istruttoria e la redazione delle relative deliberazioni che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 10 - Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente è nominato nel proprio seno dall'Assemblea Consortile nella prima seduta. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Dura in carica tre anni, salvo rinnovo.

2. Per l'elezione, se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Le votazioni per la nomina del Presidente dell'Assemblea sono palesi e i Consiglieri votano per appello nominale.

4. Le funzioni del Presidente in caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo, sono assolte dal vice Presidente o in mancanza dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica 3 anni; decade dal mandato qualora si sia rinnovata nell'Assemblea la maggioranza dei suoi componenti di diritto o perda la carica di Presidente dell'Ente consorziato, o trattandosi di suo delegato, qualora gli venga revocata la delega.

Art. 11 - Attribuzioni

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze;

b) firma le deliberazioni dell'Assemblea e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati, unitamente al Segretario dell'Assemblea o suo incaricato;


c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;

d) controlla l'attività complessiva del Consorzio e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;

e) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non provveda in tre sedute consecutive con l'iscrizione al punto dell'ordine del giorno dell'argomento.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo decisionale dell'attività imprenditoriale, e di amministrazione dell'Ente, nominato dall'Assemblea Consortile fuori dal proprio seno.



2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, compreso il Presidente, purché in numero dispari, ed è nominato per un triennio salvo rinnovo.

3. I candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e idonea competenza.

4. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti del Consorzio e degli Enti consorziati né i membri dell'Assemblea.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio nonché i titolari amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercitanti attività concorrenti, comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale. Entro tale termine il Consiglio deve essere ricostituito, fatta salva l'eventuale attività in regime di *prorogatio* come previsto dal d.l. 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994 n. 444.

7. Il C.d.A. nomina nel suo seno il Presidente e un vice Presidente; quest'ultimo collabora con il Presidente e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 13 - Nomina - Decadenza

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a voto limitato a maggioranza delle quote di rappresentanza, sulla base di proposte, sottoscritte dai portatori di almeno un quarto delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Consigliere.

In caso di tre componenti il voto di ogni singolo rappresentante in Assemblea è limitato a due nominativi; in caso di cinque componenti è limitato a tre nominativi; in caso di sette componenti è limitato a quattro nominativi; in tutti i casi suddetti, a parità di quota di rappresentanza, è nominato il candidato più anziano d'età; resta, comunque, fermo che ogni Ente consorziato deve essere rappresentato nel C.d.A.

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione previa pubblicazione dell'elenco dei candidati deve comunque avvenire nel termine di 45 giorni dall'insediamento dell'Assemblea Consortile.

3. Nel caso in cui siano rinnovati a seguito di elezioni amministrative i componenti che rappresentano le quote di partecipazione consortili l'Assemblea potrà procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 45 giorni dalla data di insediamento dei nuovi componenti dell'Assemblea stessa.

4. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi agli indirizzi, l'Assemblea Consortile a seguito di mozione di sfiducia può deliberarne la revoca e procedere alla ricostituzione del medesimo entro i 45 giorni successivi.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione egli dovrà essere sostituito nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla vacanza. In tal caso il nuovo eletto rimarrà in carica sino a quanto vi sarebbe rimasto il componente sostituito.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio restano in carica sino all'insediamento dei loro successori.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo decisionale dell'attività di amministrazione dell'Ente e compie tutti gli atti che non siano per legge o per Statuto riservati ad altri organi.

2. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina nel suo seno il Presidente e il vice Presidente, i quali durano in carica per la durata del mandato del Consiglio;

b) nomina ed eventualmente revoca il Direttore, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, ne stabilisce l'emolumento nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e affida ulteriori incarichi di direzioni di aree funzionali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, sentito il Direttore;

c) esegue e fa osservare le deliberazioni dell'Assemblea;

d) adotta gli atti fondamentali da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

e) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;

f) adotta nei confronti del personale i necessari provvedimenti sanzionatori che non siano di competenza del Direttore;

g) nomina le commissioni per gli appalti e per i concorsi;

h) adotta in via d'urgenza e salvo ratifica da parte dell'Assemblea le deliberazioni relative a variazioni al bilancio;

i) dirige l'attività del Consorzio nel quadro del programma di intervento e dei criteri generali per la gestione stabiliti dall'Assemblea;

l) affida nel rispetto delle leggi vigenti gli incarichi tecnici professionali necessari per l'esecuzione dei programmi fissati dall'Assemblea;

m) svolge ogni altra mansione ad esso affidata dall'Assemblea;

n) ha competenza in ordine ad ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato all'Assemblea o al Direttore;

o) approva il regolamento di organizzazione del personale, l'organigramma e la dotazione organica sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

Art. 15 - Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati, ed a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e parità di voto, la decisione è rinviata, salvo i casi d'urgenza; in tale eventualità prevale il voto del vice Presidente.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, tranne quelle concernenti la valutazione di persona.

4. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Direttore che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante, salvo diversa designazione da parte del Presidente nell'ambito del C.d.A. o tra i Dirigenti di uno degli Enti consorziati.

Art. 16 - Rimozione e sospensione

1. Gli amministratori del Consorzio possono essere rimossi o sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previsti dal T.U.E.L.

Art. 17 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente.

Art. 18 - Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione da parte di un suo membro, ne comporta la decadenza.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.



Art. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio. Esso assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio, curando il raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti pubblici, gli organi dello Stato ed i cittadini.

Può promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni tipo e grado di giurisdizione, sentito il Consiglio di Amministrazione; può conferire il mandato a resistere avverso qualsiasi azione giudiziaria o amministrativa, previa, o nei casi di somma urgenza, come da successiva, conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Egli adotta tutti gli atti ed assume provvedimenti concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e/o dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

3. In particolare, il Presidente:

a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, può distribuire gli affari tra i componenti del medesimo. Ne sottoscrive le deliberazioni, unitamente al Direttore;

b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio d'Amministrazione;

c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

e) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;

f) adotta, ove risulti necessario e urgente, i provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

g) può delegare, per iscritto, previa deliberazione del C.d.A. per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio e revocare le deleghe a suo insindacabile giudizio. Di tale delega e dell'eventuale revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea;

h) vigila sull'attività e sull'operato del Direttore.

Art. 20 - Consigliere anziano

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento dal vice Presidente e nel caso di assenza e/o di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 21 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettivo, le norme previste dal T.U.E.L. per gli amministratori locali.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.

3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio nelle ipotesi di illeciti commessi nell'espletamento delle funzioni d'ufficio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 22 - Direttore

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per il raggiungimento e l'attuazione degli obiettivi che il C.d.A. determina nel rispetto degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali e direttive individuati dall'Assemblea per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti

ti e le modalità di nomina e di revoca del Direttore. Il Direttore potrà essere eccezionalmente nominato a tempo determinato, mediante contratto di diritto pubblico o privato, ai sensi dell'articolo 110 del T.U.E.L.; in tal caso la sua nomina da parte del C.d.A. dovrà essere confermata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum, comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti alle materie di responsabilità attribuite alla posizione. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del C.d.A. in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

3. Il Direttore svolge tutte le attività, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Adotta tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) su delega, anche generale del C.d.A., rappresenta l'Ente nei rapporti negoziali, con potere di firma;

b) istruisce e sottopone al Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto;

c) formula proposte agli organi collegiali e ne esegue le deliberazioni;

d) interviene alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto, svolgendo anche funzioni di Segretario verbalizzante. Può partecipare all'Assemblea su invito del Presidente della stessa;

e) dirige il personale del Consorzio;

f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;

g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente;

h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione;

i) può presiedere le commissioni di gara e di concorso e può stipulare i contratti in mancanza di altro personale debitamente qualificato;

l) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento e controfirma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;

m) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;

n) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di direttore generale delle aziende speciali ed esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe attribuite dal Presidente del C.d.A.

Art. 23 - Segretario dell'Assemblea e/o del C.d.A.

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente, possono essere conferite dall'Assemblea a sua scelta, anche di volta in volta, ad un Segretario comunale o provinciale (o suo vice) o segretari degli Enti consorziati, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione da cui dipende. Le funzioni e il compenso saranno stabiliti nel disciplinare di incarico, che sarà approvato contestualmente alla nomina da parte dell'Assemblea. La prima seduta dell'Assemblea sarà verbalizzata e le deliberazioni saranno sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della Comunità Montana della Valtellina di Sondrio.

2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, vigila sulla legittimità delle proposte di deliberazione, cura la redazione delle deliberazioni e la loro pubblicazione.

Art. 24 - Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del



personale, ispirandosi ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica può essere attribuita ai responsabili delle unità organizzative mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dai responsabili delle Unità operative.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 25 - Personale

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento di organizzazione, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente e/o reperisce il personale necessario, previsto dalla dotazione organica, anche presso gli Enti consorziati nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli Enti locali.

2. Il Direttore predispone l'organigramma consorziale e lo sottopone, accompagnato da idonea relazione illustrativa, alle valutazioni ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'organigramma deve essere atto a soddisfare tutte le necessità di funzionamento di un Consorzio pubblico per un'efficace realizzazione dei suoi programmi di sviluppo.

La tabella numerica del personale, da allegarsi al bilancio preventivo annuale di ciascun esercizio, è redatta in relazione all'organigramma approvato.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina legislativa vigente e dai C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dalla legge in vigore per gli Enti locali.

Art. 26 - Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professionale o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non possono essere nominati Dipendenti o Direttore del Consorzio i Consiglieri degli Enti Locali associati.

3. Il Direttore ed i Dipendenti del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

Art. 27 - Criteri informativi della gestione

1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

4. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali, in quanto compatibili.

Art. 28 - Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dai conferimenti degli Enti Locali fondatori, all'atto della istituzione, al capitale di dotazione, come risultante per gli immobili dalle perizie di stima allegate all'atto costitutivo fornite dagli enti consorziati, ovvero da trasferimenti successivi.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29 - Rapporti finanziari tra gli Enti contraenti e il Consorzio

1. Il mantenimento del Consorzio ed il funzionamento delle attività da questo gestite direttamente è ordinariamente assicurato dalle entrate correnti rivenienti dalla gestione del servizio di trasporto del gas secondo le tariffe correlate ai costi fissati nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia e per il Gas.

2. Eventuali utili netti, accertati dal Bilancio di esercizio approvato, sono destinati nell'ordine:

a) alla copertura di perdite pregresse;

b) al fondo di riserva nella misura del 10%;

c) al fondo sviluppo e miglioramento del Consorzio, nella misura deliberata dall'Assemblea, almeno fino al previsto completamento della rete di trasporto esistente.

3. L'eventuale parte restante degli utili d'esercizio potrà essere distribuita agli Enti consorziati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio.

4. Ove invece si verificano perdite di esercizio, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà analizzare e motivare in apposito documento, da inviare agli Enti consorziati, le cause che hanno determinato le perdite stesse e l'impossibilità di farvi fronte in altro modo, nonché indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e per ricondurre in equilibrio la gestione.

5. Le perdite, accertate dal Bilancio d'esercizio approvato, sono ripianate con prelevamenti dal fondo di riserva; in mancanza i soggetti consorziati dovranno provvedere a ripianare le perdite stesse corrispondendo con appositi stanziamenti sui propri bilanci le somme mancanti in misura proporzionale alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

Art. 30 - Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma, inteso come strumento di programmazione generale su base triennale volto a focalizzare le scelte e gli obiettivi per la gestione e l'espansione dei servizi, e nel bilancio pluriennale.

2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea nei termini previsti dalla legge.

3. L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

Art. 31 - Finanza - Contabilità - Regime fiscale

1. Per la finanza e contabilità si applicano le norme di legge vigenti in materia di aziende speciali, nonché in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, bilancio di esercizio.

2. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare. In conformità al Piano Programma, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente in proposta all'Assemblea:

– il Bilancio di previsione e degli investimenti per l'anno successivo;

– il Bilancio di previsione e degli investimenti per il triennio successivo.

3. Il Direttore, sentito il Revisore dei Conti per quanto di sua competenza, entro il 31 marzo di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di e-



esercizio dell'anno precedente, e comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; prospetto dei flussi di cassa; relazioni illustrative; rendiconti e relazioni da inviare alla Autorità per l'energia e il gas; quant'altro previsto da leggi e regolamenti vigenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Bilancio di esercizio entro il 15 aprile e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al Revisore dei Conti, affinché questo possa predisporre e trasmettere all'Assemblea entro il 30 maggio la relazione di propria competenza per l'approvazione del Bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 32 - Contratti ed appalti

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

3. Il Consorzio può avvalersi della collaborazione e dei servizi di imprese pubbliche o private a mezzo di apposite convenzioni o contratti.

Art. 33 - Servizio di Tesoreria e di Cassa

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un istituto di credito in base ad apposita convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale.

3. Il servizio di cassa dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.

Art. 34 - Raccordo con gli Enti

1. Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea relative agli atti fondamentali.

2. A tutti gli Enti facenti parte del Consorzio sono in particolare trasmessi, entro 30 giorni dalla loro esecutività, i seguenti atti:

a) il piano-programma dell'attività, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Enti locali e Consorzio;

b) i bilanci economici di previsione, pluriennale e annuale;

c) il prospetto dei flussi di cassa;

d) il bilancio di esercizio;

e) le deliberazioni autorizzative della stipula di convenzioni, che determinano un indebitamento finanziario del Consorzio per un periodo superiore a cinque anni;

f) l'assunzione di mutui;

g) la determinazione della dotazione organica e delle sue modificazioni;

h) la destinazione degli utili;

i) la copertura e la ripartizione delle perdite;

l) la determinazione delle tariffe dei servizi gestiti, nel rispetto dei criteri posti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

m) tutte le deliberazioni che la maggioranza dell'Assemblea consorziale dispone, di volta in volta, di trasmettere.

3. Il Presidente del Consorzio ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri rivestiti della funzione di controllo.

Art. 35 - Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 36 - Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un Revisore dei Conti, nominato ai sensi art. 52 del d.P.R. 902/86.

2. Il Revisore è scelto tra gli iscritti all'apposito registro dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.

3. Il Revisore dei Conti può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ai fini della vigilanza amministrativa-contabile esamina le scritture ed il conto consuntivo.

Art. 37 - Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della non discriminazione e della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Il Consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 38 - Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad Albo delle pubblicazioni, nella sede del Consorzio e contestualmente nell'analogo albo pretorio della Provincia ove è ubicata la sede del Consorzio.

2. L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 39 - Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

2. Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

3. I procedimenti amministrativi del Consorzio si conformano alle norme e ai principi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, attuandola con appositi regolamenti e provvedimenti attuativi.

Art. 40 - Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine, è impegnato a:

a) assicurare che ai reclami sia data tempestiva risposta scritta;

b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad eventuali incontri indetti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;

c) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare alla comunità del territorio di riferimento i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

Art. 41 - Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

3. I regolamenti interni sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la



deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 42 - Controversie

1. Per eventuali controversie che insorgano fra gli Enti consorziati in riferimento al Consorzio e/o fra essi e il Consorzio sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione.

2. A tal fine l'Assemblea nominerà una commissione di tre membri la quale, convocati i legali rappresentanti degli Enti interessati, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 30 giorni dalla data del suo insediamento.

Art. 43 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Consortile.

2. Le modificazioni, sono proposte e approvate con la maggioranza delle quote di partecipazione dall'Assemblea Consortile e devono essere approvate dagli organi deliberativi competenti (consigli/assemblee), a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Art. 44 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili le norme del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.